



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

22.06.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 22 GIUGNO 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI2018”: 1° scadenza al 2 luglio 2018 pag. 2
- DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 2 LUGLIO pag. 2
- FATTURAZIONE ELETTRONICA: COME CONFERITE LA DELEGA pag. 4
- RATING DI LEGALITA’: IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO pag. 4
- INDICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE PER L’ANNO 2018 pag. 4
- DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI: cessione credito pag. 5
- SPESE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO: chiarimenti dalle Entrate pag. 6
- PEC PIENA? COLPA DEL DESTINATARIO SE IL MESSAGGIO NON ARRIVA pag. 6
- CINQUE PER MILLE: da verificare la conferma entro il prossimo 2 luglio pag. 6
- DAL 1° LUGLIO PAGAMENTI DELLE RETRIBUZIONI SENZA USO CONTANTE pag. 7
- GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti: elaborazione imposizione contributiva 2018 pag. 7
- LAVORO TRA FAMILIARI: la Fondazione studi analizza il caso pag. 8
- ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ATTESA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO pag. 8
- DURC: semplificazioni in vista dopo il tavolo tecnico Inps-consulenti lavoro pag. 9

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI2018”: PRIMA SCADENZA AL 2 LUGLIO 2018

Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2018.

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (D.L. 193/2016) ha previsto, a partire dal 2017 e anche per l’anno in corso, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle considerate abituali. Il differimento del termine di versamento vede passare la scadenza dal 16 al 30 giugno (che slitta al 2 luglio essendo il 30 giugno un sabato) e si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla autoliquidazione dei redditi eseguita nel modello dichiarativo.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in **rate mensili** di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
unica	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
1	2 luglio 2018	0	20 agosto 2018	0
2	16 luglio 2018	0,16	20 agosto 2018	0
3	20 agosto 2017	0,49	17 settembre 2018	0,33
4	17 settembre 2017	0,82	16+ ottobre 2018	0,66
5	16 ottobre 2017	1,15	16 novembre 2018	0,99
6	16 novembre 2017	1,48		

Differimento del saldo Iva

Con la **risoluzione n. 73/E/2017** l’Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di differire ulteriormente il saldo Iva, già differito alla data del 2 luglio 2018, di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, portando quindi tale scadenza alla data del 20 agosto 2018 (cadendo il trentesimo giorno nel mese di agosto e beneficiando quindi della c.d. proroga estiva prevista a regime).

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 2 LUGLIO

Entro il prossimo 2 luglio 2018 (il termine sarebbe il 30 giugno, che quest’anno cade di sabato) è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all’Imu e alla Tasi.

Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2017 degli Enti non commerciali.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2018 (posticipata al **2 luglio**), occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2017.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno (anche in questo caso il termine deve intendersi posticipato 2 luglio) è in scadenza la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2017, relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera i), D.Lgs. 504/1992.

FATTURAZIONE ELETTRONICA: COME CONFERITE LA DELEGA

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento 13 giugno 2018, indica le regole da seguire per il conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi connessi all'e-fattura.

La delega può riguardare i seguenti servizi: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; registrazione dell'indirizzo telematico.

La delega all'utilizzo dei servizi può essere conferita esclusivamente ai soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (tra gli altri, **commercialisti**, ragionieri, periti commerciali, **consulenti del lavoro**, Caf).

La delega può essere conferita dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente: direttamente, attraverso le funzionalità disponibili all'interno della propria area riservata Entratel/Fisconline; presentando l'apposito modulo di delega/revoca presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

La durata di ogni delega può essere fissata dal delegante fino a un massimo di 4 anni (in mancanza di diversa indicazione, la durata sarà di 4 anni). Può essere revocata in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per il conferimento.

RATING DI LEGALITA': IL NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO

Dal 29 maggio 2018 è in vigore il nuovo regolamento dell'AGCM, che sostituisce quello approvato con delibera n. 26166 del 13 luglio 2016.

Il *rating* di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all'introduzione di **principi di comportamento etico in ambito aziendale**, tramite l'assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

L'elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità è pubblicato al *link* <http://www.agcm.it/rating-di-legalita/elenco.html>

INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE PER L'ANNO 2018

L'Agenzia delle entrate ha approvato il programma delle attività di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d'imposta 2018, ulteriori rispetto a quelli già approvati con il decreto ministeriale dello scorso 23 marzo 2018.

Con il provvedimento n. 191552 del 22 settembre 2017 era stato approvato il programma di elaborazione degli indici per il periodo d'imposta 2017: a fine anno è intervenuta una disposizione che ne ha disposto la proroga di un anno, prevedendone l'applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Per tale ragione, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 ha approvato **69 indici sintetici di affidabilità fiscale** con decorrenza dal periodo d'imposta 2018. Con il provvedimento n.93467 sono state individuate le ulteriori attività economiche per cui elaborare gli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per l'annualità 2018, tra le quali, è interessante osservare, compaiono anche quelle che attualmente sono soggette esclusivamente a parametri.

DETRAZIONE IRPEF/IRES PER INTERVENTI ENERGETICI: CESSIONE DEL CREDITO

Dal 1° gennaio 2018 è **possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef per interventi di riqualificazione energetica** effettuati su singole unità immobiliari (non era consentito fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017) o su parti comuni degli edifici condominiali a favore di:

- fornitori di beni e servizi che hanno realizzato gli interventi agevolabili;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche titolari di partita Iva, società ed enti.

I soggetti che si trovano nella c.d. “*no tax area*” e che, pertanto, non hanno alcuna possibilità di recuperare la detrazione Irpef, possono cedere il credito anche ad istituti di credito o intermediari finanziari (facoltà che invece non è consentita negli altri casi).

Con la circolare n. 11/E/2018 l’Agenzia delle entrate chiarisce che gli altri soggetti privati ai quali è possibile cedere la detrazione devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

I chiarimenti della circolare n. 11/E/2018

Dopo avere anticipato che per la cessione del credito derivante dagli interventi energetici effettuati dal 1° gennaio 2018 su singole unità immobiliari è in corso di emanazione un apposito provvedimento, come già avvenuto nel corso del 2016 e del 2017 con l’emanazione dei provvedimenti n. 43434 del 22 marzo 2016, n. 108572 e n.108577 dell’8 giugno 2017 e n. 165110 del 28 agosto 2017, l’Agenzia delle entrate individua i soggetti cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.

In adesione ad un parere fornito dalla Ragioneria generale dello Stato, viene limitata la possibilità di cedere il credito una volta sola rispetto alla prima cessione e viene chiarito che gli **altri soggetti privati cessionari**, diversi dai fornitori dei beni e servizi, **devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione**.

A titolo esemplificativo, i cessionari del credito potranno essere gli **altri condomini** beneficiari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali, ovvero, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, le **altre società del gruppo**.

Il credito non può essere ceduto alle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001.

L’Agenzia delle entrate fa salve le cessioni del credito effettuate fino al 17 Maggio 2018 a favore di soggetti privati diversi da quelli collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e le cessioni del credito successive alla cessione originaria anche qualora i cessionari dello stesso credito siano stati più di due.

SPESE DI FREQUENZA DI ASILI NIDO: chiarimenti dalle Entrate

Per le spese sostenute per la frequenza di asili nido spetta una detrazione nel limite di spesa di 632,00 euro da ripartire tra i genitori.

Se il documento di spesa è intestato: al minore o ad entrambi i genitori, si può attestare sul documento una percentuale diversa dal 50% della spesa effettivamente sostenuta; ad un solo genitore, la detrazione spetta comunque al genitore che ha sostenuto la spesa, anche se diverso dall'intestatario, e in tal caso, anche se l'intestatario non sia a carico dell'altro coniuge. **La detrazione è alternativa al "bonus asili nido" erogato dall'Inps.**

PEC PIENA? COLPA DEL DESTINATARIO SE IL MESSAGGIO NON ARRIVA

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7029/2018, ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto da una società a seguito del mancato ottemperamento all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci litisconsorti necessari, formalizzato dal Collegio in apposita ordinanza interlocutoria comunicata dalla cancelleria della Corte suprema via pec all'indirizzo del difensore della parte contribuente.

La ricevuta della comunicazione telematica riportava il messaggio di "errore" per "casella piena" e il conseguente avviso "il messaggio è stato rifiutato dal sistema".

Stante ai fatti, i giudici hanno ritenuto che la procedura seguita dalla cancelleria fosse corretta, poiché **la consegna telematica del messaggio pec derivata dalla "casella piena" va considerata una conseguenza dell'inadeguata gestione della posta elettronica da parte del titolare dell'utenza.**

CINQUE PER MILLE: DA VERIFICARE LA CONFERMA ENTRO IL PROSSIMO 2 LUGLIO

Con la circolare n. 5/E/2017 l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione che ha interessato la procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.

La semplificazione prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno:

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del 5 per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Tali semplificazioni, tuttavia, non hanno una applicazione generalizzata bensì risultano applicabili ai soli soggetti che negli anni precedenti hanno già intrapreso la prima procedura di iscrizione. Per quanti, invece, hanno manifestato intenzione di accedere per la prima volta al beneficio nel 2018 e per coloro che ne hanno fatto richiesta per gli anni 2016 e/o precedenti ma non nell'anno 2017, sarà ancora necessario seguire le regole già previste in passato.

Rimane pertanto in vigore per detti soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi **entro il prossimo 2 luglio 2018**, ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva

DAL 1° LUGLIO PAGAMENTI DELLE RETRIBUZIONI SENZA UTILIZZO DEL CONTANTE

Con la presente, avvicinandosi la scadenza normativa cui all'oggetto, si ricorda come **dal prossimo 1° luglio 2018 non sia più possibile**, da parte dei datori di lavoro/committenti, **erogare le retribuzioni/compensi a mezzo di denaro contante**, inclusi eventuali anticipi.

Da notare che tale disposizione riguarda tutti i datori di lavoro e i committenti, andando quindi a operare non soltanto per i rapporti di lavoro subordinato, ma anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano esclusi soltanto i seguenti rapporti di lavoro:

- con le P.A. di cui all'articolo 1, D.Lgs. 165/2001;
- con gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Il pagamento, quindi, potrà essere effettuato con le seguenti modalità (indicazione prevista dalla legge):

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Viene inoltre disposto, che *“la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”*.

Si fa presente, infine, circa il divieto di pagamento in contanti, che la norma prevede l'applicazione, in caso di infrazione, di una **sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro**.

GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti: elaborazione imposizione contributiva 2018

L'Inps, con messaggio n. 1714 del 20 aprile 2018, ha comunicato che è stata ultimata una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per l'anno 2018 e per eventuali periodi precedenti, non già interessati da imposizione contributiva.

Pertanto, i modelli F24 necessari per il versamento della contribuzione dovuta saranno disponibili, in versione precompilata, nel **“Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti”** alla sezione **“Posizione assicurativa – Dati del modello F24”**, dove sarà possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

È previsto, inoltre, l'invio di un'*email* di *alert* ai titolari di posizione assicurativa ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali si è in possesso di recapito email.

LAVORO TRA FAMILIARI: la Fondazione studi analizza la Cassazione n. 4535/2018

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con approfondimento del 7 maggio 2018, ha analizzato le motivazioni della sentenza n. 4535/2018 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto come **lecito il lavoro tra familiari**, in contrasto coi verbali ispettivi Inps, che tendono a negare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, privilegiando, non sempre a ragione, la prevalenza del legame familiare.

La Fondazione pone l'accento sugli indici oggettivi stilati dalla Suprema Corte per riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico aziendale: l'onerosità della prestazione; la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto; l'osservanza di un orario (nella fattispecie coincidente con l'apertura al pubblico dell'attività commerciale); il "programmatico valersi da parte del titolare della prestazione lavorativa" (del familiare); la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.

ATTIVITÀ LAVORATIVA IN ATTESA DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto dei requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività lavorativa previsti dal nostro ordinamento, senza che sia necessaria la conversione o la rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.

Il cittadino extracomunitario, quindi, non è obbligato a convertire tale documento in permesso per motivi di lavoro per lavoro subordinato, potendo pertanto svolgere regolare attività lavorativa per tutto il periodo di validità.

Il problema si è posto per il periodo in cui il soggetto richiedente è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari; ci si chiedeva, infatti, se in tale periodo fosse possibile o meno, per il lavoratore extracomunitario, essere assunto con contratto di lavoro subordinato.

Ciò perché, nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, durante il periodo di attesa del rilascio, è in effetti possibile per il soggetto svolgere attività lavorativa, purché siano rispettate alcune condizioni.

Sul tema è intervenuto di recente l'INL, facendo anzitutto presente come tali condizioni normative non siano presenti per il caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Uniformando, però, le 2 tipologie di permesso, che consentono lo svolgimento di lavoro subordinato, viene indicato come sia possibile svolgere attività lavorativa da parte di lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche in assenza delle condizioni sopra indicate.

Conclude, pertanto, l'INL disponendo che *"i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari"*.

DURC: semplificazioni in vista dopo il tavolo tecnico Inps-consulenti del lavoro

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con comunicato stampa del 4 maggio 2018, ha riepilogato gli esiti del tavolo tecnico aperto fra la Direzione Centrale dell'Inps e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Tra i risultati dell'incontro, l'implementazione della procedura di verifica amministrativa (Vera) per la richiesta preventiva del Durc, al fine di evitare interruzioni nel periodo di validità.

Attraverso un cruscotto dedicato agli intermediari sarà possibile verificare in qualsiasi momento la regolarità dell'azienda, simulando in pratica gli effetti di un Durc on line.

Inoltre, è stata chiarita anche la procedura da seguire per chiedere l'annullamento di un Durc negativo emesso illegittimamente.

Dal tavolo di confronto è stato annunciato che, a breve, le Sedi territoriali disporranno di questa nuova procedura, attraverso la quale sarà possibile richiedere tale annullamento.

L'Inps, con messaggio n. 1992 dell'11 maggio 2018, ha offerto precisazioni in merito al tavolo tecnico, in particolare sul tema degli annullamenti degli avvisi di addebito in presenza di crediti a favore dell'azienda, fattispecie rispetto alla quale è stata rilevata, a livello territoriale, una non omogeneità di comportamento.